

LUGLIO 2015  
**INSERTO**  
**N. 2**  
ANNO XI

# PAIS

## PAIS

**PERIODICO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

RIVISTA MENSILE DI CULTURA PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE IN SERVIZIO

**Bullismo e cyberbullismo a scuola:  
come prevenire, come correggere  
Il punto di vista giuridico**

*A cura di Laura Paolucci*

## Collabora con noi

Numero chiuso in redazione  
il 30/6/2015

Direttore  
Giorgio Germani

Coordinatore di redazione  
Mario Bandoli

Direttore responsabile  
Ruggero Cornini

Editore  
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.  
Via F. Bernini 22/A - 43126 Parma  
Tel. 0521 949011 - Fax 0521 291657  
e-mail [pais@spaggiari.eu](mailto:pais@spaggiari.eu)  
web [pais.spaggiari.eu](http://pais.spaggiari.eu)  
Autorizzazione Tribunale di Parma  
n. 4 del 22/03/2005

Composizione e stampa  
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.

La rivista viene inviata agli abbonati entro la prima settimana del mese. Se dovessero verificarsi ritardi, Vi preghiamo di segnalarlo alla redazione. ([pais@spaggiari.eu](mailto:pais@spaggiari.eu))

Il prezzo dell'abbonamento è di € 90,00

Il prezzo di una copia arretrata è di € 14,00  
I prezzi sopra indicati si intendono IVA inclusa.  
Il pagamento dell'abbonamento deve essere effettuato tramite versamento sul c/c postale n. 160432 intestato a:  
Gruppo Spaggiari® Parma S.p.A.  
La ricevuta di versamento sul c/c postale ha valore legale di quietanza - R.D. 7/11/1920.

Dalla data di attivazione dell'abbonamento decorre il diritto al ricevimento di 12 numeri mensili della rivista, più inserti speciali, nonché il diritto di accesso al sito [spaggiari.eu](http://spaggiari.eu), dove sono disponibili tutte le news della redazione, moduli e testi integrali delle principali disposizioni di riferimento.

I numeri arretrati sono disponibili, a richiesta, fino ad esaurimento scorte.

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato per l'annata successiva salvo disdetta da comunicare per iscritto.

Se desideri collaborare con la nostra redazione e hai suggerimenti, articoli, progetti, puoi inviarci il testo, in formato Word®, all'indirizzo di posta elettronica:

[pais@spaggiari.eu](mailto:pais@spaggiari.eu)

indicando il tuo recapito e la tua qualifica professionale. Le segnalazioni e i contributi saranno valutati dalla Direzione e dalla Redazione e se ritenuti interessanti, provvederemo a contattarti. La Direzione e la Redazione di PAIS non garantiscono la restituzione dei materiali pervenuti.

### Modulo di abbonamento da fotocopiare e inviare

Fax 0521 291657

Posta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.  
Via F. Bernini, 22/A - 43126 PARMA

e-mail [pais@spaggiari.eu](mailto:pais@spaggiari.eu)

Scuola, Ente, privato \_\_\_\_\_

(Via - Piazza o Corso) \_\_\_\_\_

(Località - Prov. - Cod. Post.) \_\_\_\_\_

(Tel.) \_\_\_\_\_ (Fax) \_\_\_\_\_

(E-mail) \_\_\_\_\_

**Abbonamento annuale PAIS**

**€ 90,00 i.i.**

a decorrere da \_\_\_\_\_;  
(12 numeri mensili) comprensivi nell'abbonamento l'accesso al sito:  
[pais.spaggiari.eu](http://pais.spaggiari.eu)

---

## Sommario

---

1.	Le linee di orientamento ministeriali per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo	2
2.	Definizioni e connotati metagiuridici del fenomeno	3
3.	Educare, prevenire: le linee di intervento delle scuole	5
4.	Il rilievo disciplinare delle condotte di bullismo e cyberbullismo	7
5.	Il rilievo penalistico delle condotte di bullismo e cyberbullismo	10
6.	Bullismo, cyberbullismo e responsabilità civile: ovvero, chi paga i danni?	12
7.	Lotta al bullismo e al cyberbullismo: lo Stato in seconda linea	15

# Bullismo e cyberbullismo a scuola: come prevenire, come correggere

## Il punto di vista giuridico

### 1. Le linee di orientamento ministeriali per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo

Il 13 aprile 2015 il MIUR ha reso pubblico un documento<sup>(1)</sup>, realizzato da un gruppo di esperti con la collaborazione di enti e associazioni aderenti all'Advisory Board dell'iniziativa *Safer Internet Centre*<sup>(2)</sup>, recante linee di orientamento rivolte alle scuole per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Il documento si compone di sei parti. La prima si occupa dell'in-

quadramento dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, quali forme di violenza e prevaricazione nei confronti della persona più debole o diversa. La seconda si occupa del comportamento in rete e del suo corretto uso. La terza riguarda le politiche di intervento attuate dal Ministero. La quarta parte è dedicata alla riorganizzazione dell'assetto territoriale delle funzioni, oggi in capo agli Osservatori regionali. La quinta e la sesta parte sunteggiano le azioni di competenza delle scuole per la individuazione e il contrasto al fenomeno, azioni

rispetto alle quali la formazione del personale docente dovrebbe rivestire un ruolo strategico.

Il documento ministeriale sintetizza gli aspetti salienti del fenomeno, con prevalente attenzione al cyberbullismo, quale manifestazione in rete del bullismo nell'ambito delle azioni di protezione dei minore nell'uso consapevole di *Internet*. Bullismo e cyberbullismo costituiscono un fenomeno dilagante fra i giovani<sup>(3)</sup> tanto da fare assurgere il suo contrasto a obiettivo prioritario delle politiche scolastiche di molti paesi<sup>(4)</sup>. Così è anche per

1 Il documento è stato trasmesso con nota MIUR prot. 2519 del 15 aprile 2015.

2 La Commissione Europea promuove dal 1999 strategie finalizzate a rendere Internet più sicuro per i giovani. Il programma prevede il finanziamento di interventi a livello europeo e nazionale, supportando la creazione di poli di riferimento nazionali sul tema, i Safer Internet Centres - Centri nazionali per la sicurezza in rete. Ogni Centro si compone di un polo di riferimento per l'implementazione di programmi di educazione e sensibilizzazione a livello nazionale, finalizzati ad assicurare un utilizzo positivo e consapevole dei Nuovi Media rivolti ad adulti, genitori ed educatori, bambini e adolescenti; di un servizio di Hotline, riservato agli utenti della Rete che offre la possibilità di segnalare la presenza online di materiale pedopornografico; di un servizio di Helpline in grado di fornire supporto, in particolare a bambini, adolescenti e genitori in merito a esperienze negative e/o problematiche inerenti l'utilizzo dei Nuovi Media.

3 Sul bullismo, solo per citare alcuni autori, da epoca risalente a tempi più recenti: Olweus D. "Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono", Giunti, 1993; Smith P.K., Sharp S., "School bullying: Insights and perspectives", London, Routledge, 1994; Fonzi A. "Il bullismo in Italia - Il fenomeno delle prepotenze a scuola dal Piemonte alla Sicilia. Ricerche e prospettive di intervento", Giunti 1997; Oliverio Ferraris A. "Piccoli bulli crescono. Come impedire che la violenza rovini la vita dei nostri figli", Rizzoli, 2007; Gallina M.A., "Dentro il bullismo. Contributi e proposte socio-educative per la scuola" Franco Angeli, Milano, 2009; Beane A. L. "Il metodo antibullo. Proteggere i bambini e aiutarli a difendersi" Erickson, Trento, 2010, pp. 242; AAVV. "Il bullismo omofobico. Manuale teorico-pratico per insegnanti e operatori" Franco Angeli, Milano, 2010; AA.VV. numero monografico n. 4 del 2007 della rivista *Minorigiustizia*, tra gli altri contributo Abbruzzese S. "Dalla violenza sui minori alla violenza dei minori: cause ed effetti del bullismo". Sul cyber bullismo: Genta M. L., Brighi A., Guarini A. (a cura di) "Bullismo elettronico. Fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie", Carocci, 2009; Civita A., "Cyberbullying. Un nuovo tipo di devianza", Franco Angeli, Milano, 2011. Sul ruolo degli stili educativi sul bullismo, potrebbe essere utile la sintesi di Vieno A., Gini G., Santiniello M., Mirandola M., "Bullismo e vittimizzazione: il ruolo degli stili genitoriali durante la fase preadolescenziale", in *Terapia familiare* n 84, 2007; si vedano, inoltre, Diamantini D e Murasintesi G., Sintesi della ricerca internazionale su: "Cyberbullismo e uso delle tecnologie tra i giovani", Centro "QUA SI", Università degli studi di Milano-Bicocca, 2010 (su un campione di 862 studenti italiani di Istituti superiori pubblici, sia licei che Istituti Tecnici o scuole medie, di età compresa tra gli 11 ed i 19 anni, di cui 51% maschi e 49% femmine dell'area di Milano e della Provincia, per quanto riguarda gli episodi di prevaricazione e aggressione, solo il 18% del campione dichiara di non aver subito nemmeno un episodio di aggressione virtuale negli ultimi sei mesi, il 37% è stato attaccato una o due volte, ed il 45% tre volte o più. Gli attacchi possono essere portati avanti con una medesima modalità ripetuta nel tempo, o utilizzando differenti strumenti e modalità <https://www.unimib.it/cm/upload/pag/1802106035/re-reportcyberbullismobicocca.pdf>). Sul versante anche giuridico, Coluccia A., Lorenzi L. "Devianza giovanile: i risultati di una ricerca su stili di vita, rapporto con il mondo scolastico, atti di bullismo, percezione dei comportamenti devianti", in *Cass. pen.*, 2007, 1273 ss.; Mariani E. - Scaglione D., "I comportamenti prevaricatori e violenti tra coetanei: dalla rappresentazione all'intervento", in *Cass. pen.* 2008, 11, 4378; Cipriani G., "Il fenomeno del bullismo quale responsabilità per i genitori e gli insegnanti?", in *Famiglia e diritto*, n 1/2009, pag. 74 ss.; Ascione M. *Il bullismo. Forme di tutela civile e penale*, [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com), febbraio 2007.

4 Anche il Ministero dell'educazione francese ha identificato nella lotta al bullismo e al cyber bullismo uno degli obiettivi prioritari della propria politica a partire dall'anno scolastico 2011/2012, a ciò dedicando una ricca serie di iniziative di sensibilizzazione e assistenza per le scuole ed i docenti, per i genitori e gli studenti: si veda in <http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/>. In Inghilterra dal 1999 le autorità locali sono state incaricate di combattere questo fenomeno, le scuole devono adottare politiche e procedimenti antibullismo e le autorità locali devono assicurare che ciò avvenga. Nel 2000 il Dipartimento per l'educazione e le abilità (Department for Education and Skills - DfES) ha pubblicato un pacchetto antibullismo per le scuole contenente linee guida su come sviluppare una politica antibullismo e indicazioni su come utilizzare alcune parti del curriculum e altre risorse per contrastare questo fenomeno. (Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Teachernet: [www.teachernet.gov.uk](http://www.teachernet.gov.uk)). Il DfES ha messo a disposizione

l'Italia come confermato dalle Linee guida in questione, che si collocano a tale proposito sulla scia dell'azione di intervento già tracciata dalla Direttiva del 5 febbraio 2007, n. 16, con cui il Ministro dell'Istruzione dettava le *Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*". A questo proposito infatti è subito chiarito che lo scopo delle Linee di orientamento è quello di dare continuità alle azioni già avviate dalle Istituzioni Scolastiche, alle quali non viene richiesto di abbandonare le modalità e le azioni con cui hanno finora contrastato il bullismo, quanto invece di rivedere "i processi messi in atto per la messa a punto di un nuovo piano strategico di intervento che tenga conto dei mutamenti sociali e tecnologici che informano l'universo culturale degli studenti"

(così, le Premesse del documento, pag. 6).

## **2. Definizioni e connotati meta-giuridici del fenomeno**

La Parte prima del documento ministeriale riassume lo stato dell'arte sul tema. Nell'affrontare la questione sotto il profilo giuridico, deve essere tenuto presente che bullismo e cyberbullismo non hanno una definizione legislativa: ciò che rende necessario in questa prospettiva di analisi considerare la condotta in concreto volta a volta posta in essere per desumerne gli effetti sul piano delle conseguenze giuridiche che, come meglio si dirà, possono essere penali, disciplinari, civili<sup>(5)</sup>. Traendo spunto e sintesi dai tanti studi sul terreno sociologico, psicologico e pedagogico in materia<sup>(6)</sup>, si può affermare che le caratteristiche

del bullismo a scuola siano: 1) la violenza (si tratta di un rapporto di forza tra uno o più scolari nei confronti di una o più vittime); 2) la ripetitività (si tratta di aggressioni che si ripetono nel corso del tempo); 3) l'intenzione di nuocere (lo scopo delle azioni è quello di ferire, intimidire, mettere in difficoltà, ridicolizzare la vittima); 4) l'isolamento della vittima (la vittima è spesso isolata, più piccola di età o di sviluppo fisico, fisicamente più debole, incapace di difendersi).

Altrettanto tradizionalmente vi è concordia sulla distinzione tra bullismo diretto (dare pugni, schiaffi; danneggiare, rubare beni personali; insultare, minacciare, denigrare; pressare anche con allusioni sessuali; ecc.) ed indiretto (provocare l'isolamento sociale e l'esclusione dal gruppo; diffondere maldicenze, bugie sul conto della

di genitori, insegnanti e alunni una sezione del proprio sito che offre molte idee e tecniche per contrastare il bullismo ([www.dfes.gov.uk/bullying/index.shtml](http://www.dfes.gov.uk/bullying/index.shtml)). L'Ofsted (Office for Standards in Education), l'ispettorato nazionale, ha pubblicato nel 2003 un rapporto dal titolo *Bullying: effective action in secondary schools*, basato su un'indagine che analizza le politiche adottate dalle scuole contro il bullismo e le strategie per ridurre gli incidenti di bullismo ([www.ofsted.gov.uk/assets/3235.pdf](http://www.ofsted.gov.uk/assets/3235.pdf)). Nel novembre 2003 è stata lanciata la *Make the Difference Campaign*, una campagna a supporto delle scuole per sviluppare comunità che non tollerano il bullismo. La Campagna è stata accompagnata da una serie di conferenze per capi di istituto, autorità educative locali e organizzazioni di volontariato, mirate a sottolineare l'importanza di combattere questo fenomeno e a mettere in luce esempi di buone pratiche. Inoltre, è stata lanciata la carta per l'azione contro il bullismo (*Anti-bullying Charter of Action*): i capi di istituto e i membri dell'organo di gestione della scuola (lo *school governing body*) che firmano la Carta, impegnano la loro scuola a sviluppare una cultura in cui il bullismo non è tollerato ed è attivamente combattuto. La *Charter of Action* si basa principalmente sugli esempi di buone pratiche individuate nel summenzionato rapporto dell'Ofsted. Esiste inoltre l'*Anti-Bullying Alliance (ABA)*, un organo indipendente costituito da oltre 60 organizzazioni, che lavora a stretto contatto con il DfES per sviluppare politiche e pratiche antibullismo. Nel 2004, il DfES ha finanziato l'ABA per sviluppare un programma anti-bullismo per le scuole (*Anti-Bullying in Schools Programme*) e per portare avanti la campagna *Make the Difference Campaign*. Il programma è gestito e coordinato da un gruppo a livello nazionale insieme a nove coordinatori regionali. Il ruolo dei coordinatori regionali è quello di lavorare con le autorità locali per supportare le scuole e sviluppare link con una serie di organizzazioni e di iniziative. Sito ABA (<http://anti-bullyingalliance.org.uk>). Per saperne di più, si rinvia al documento di Eurydice, 2007, "Prevenzione e lotta della violenza a scuola alcuni casi in europa", [http://www.indire.it/lucas/lkmw\\_file/eurydice///bullismo\\_UE\\_x\\_pubblicare.pdf](http://www.indire.it/lucas/lkmw_file/eurydice///bullismo_UE_x_pubblicare.pdf). Sempre in Gran Bretagna, ha, fatto discutere il deciso inasprimento delle regole di disciplina degli studenti varato dal governo nel 2010 a tutela degli insegnanti, nel tentativo di arginare le violenze nei loro confronti perpetrate dagli studenti: le modifiche introdotte consentono ai docenti addirittura di usare la forza fisica, pur senza ferire gli scolari, per impedire comportamenti antisociali; inoltre, gli stessi possono intervenire non solo perché spinti dall'uso di armi, droghe e alcol da parte degli allievi, come già previsto dalla legge vigente, ma anche per dissuaderli dal maneggiare telefoni cellulari, mp3, dispositivi elettronici, materiale pornografico e ogni altro oggetto considerato improprio. In Finlandia, il Ministero dell'Educazione dal 2008 finanzia e sostiene un progetto di sensibilizzazione contro gli atti di bullismo a scuola e di trattamento dei casi conclamati (*KiVa Program*). Al progetto ha aderito il 75% delle scuole del paese. Le azioni, accompagnate da una grande quantità di materiali messi a disposizione dei docenti, dei genitori e degli allievi (con riferimento a questi ultimi anche attraverso l'uso dei giochi elettronici) fanno leva sul ruolo degli studenti che assistono alle azioni di violenza per indurli ad opporvisi e a manifestare il loro sostegno alla vittima piuttosto che ad incoraggiare l'aggressione. Il progetto è assistito da una serie di azioni di controllo e valutazione atte a misurare l'efficacia degli interventi (<http://www.kivakoulu.fi>).

5 L'assenza di definizione di specifica normativa non significa disattenzione della dottrina giuridica: sul tema, di recente, si veda AA.VV. (a cura di Pennetta A.L.), *Le responsabilità giuridiche per atti di bullismo*, Giappichelli, Torino, 2014.

6 Valga per tutti la definizione di Dan Olweus (op. cit., pag 11) : "si può definire il bullismo nel modo seguente: uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni".

vittima; ecc.).

Con riferimento al cyberbullismo<sup>(7)</sup>, le caratteristiche che lo distinguono dal bullismo tradizionale sono: 1) l'anonimato (chi lancia l'attacco può nascondersi dietro ad un *nickname*); 2) la facilità di diffusione (le informazioni messe in rete si diffondono in modo rapidissimo e a volte incontrollabile, anche da parte dei diretti interessati); 3) l'impossibilità di sottrarsi all'attacco (attraverso telefono cellulare e connessione *Internet*, l'attacco può continuare *anywhere and anytime*); 4) l'intenzionalità dell'attacco (la facilità di fraintendimenti e la difficoltà a valutare esattamente la gravità delle azioni messe in atto nel mondo "virtuale" aumentano il rischio di azioni percepite come più aggressive di quanto inteso dall'autore)<sup>(8)</sup>.

I risultati delle ricerche condotte possono essere riassunti nei seguenti concetti chiave<sup>(9)</sup>: 1) la comunicazione *online* avviene principalmente tra persone che si conoscono, per i ragazzi che passano molte ore a scuola, il cyberbullismo è legato ai compagni di classe e all'ambiente della scuola; 2) i ragazzi si rendono conto dell'ampiezza del

fenomeno, ma ne sottovalutano la gravità; vedono tutto in modo abbastanza goliardico e in termini di affermazione della propria personalità o innalzamento dello *status*; non è quindi la possibilità di rimanere anonimi a fare la differenza nella pervasività del fenomeno, quanto il distacco, la difficoltà ad empatizzare provocata dal filtrare la comunicazione attraverso uno schermo; 3) grande assente è l'educazione alla netiquette: i comportamenti, che pure da un punto di vista legale sono passabili di sanzioni penali, vengono valutati come ammissibili, a seconda del contesto; se una persona in qualche modo "se lo merita", anche il comportamento valutato come immorale o ingiustificabile viene ammesso; 4) si innesca un circolo vizioso deleterio: spesso chi è vittima è anche bullo, anzi, l'essere vittima sembra facilitare il passaggio a bullo; 5) non c'è correlazione tra quanto una persona viene attaccata (la frequenza degli episodi di vittimizzazione), e la sofferenza personale: anche a causa dell'effetto di diffusione virale di un attacco via *Internet*, può bastare un singolo episodio a causare una profonda sofferenza; 6) il cyberbullismo appare diretta-

mente collegato e quasi come un effetto collaterale della propensione al narcisismo e della ricerca di empatia "facile", immediata, veicolata dalla rete. I ragazzi che sono più esposti a questo tipo di problemi sembrano connessi proprio a questi profili. 7) gli adulti, all'interno della famiglia o del contesto scolastico, non sono un punto di riferimento: non si va a chiedere aiuto ai professori o ai genitori, che sono visti come poco esperti per tutto quello che riguarda il mondo virtuale.

Questi risultati sono sostanzialmente confermati dai dati raccolti nel contesto delle indagini svolte dalla Polizia di Stato<sup>(10)</sup>: pur non essendo possibile tracciare un profilo unitario del cyber bullo, è possibile identificare dei tratti ricorrenti, che così vengono descritti: *"Un'età compresa tra i 10 e i 16 anni, un'immagine di bravi studenti, una competenza informatica superiore alla media, incapacità a valutare la gravità delle azioni compiute on-line: questo l'identikit del cyber bullo, che usa Internet per realizzare quello che magari non riesce a vendicare nella vita reale, quello che non ha il coraggio di fare nel cortile della scuola. Si conoscono tra i banchi di scuola o*

7 Valga per tutte la definizione di Nancy E. Willard, "Cyberbullying and cyberthreats", 2007, Research press "Azioni aggressive ed intenzionali, eseguite persistentemente attraverso strumenti elettronici (sms, mms, foto, video clip, e-mail, chat rooms, instant messaging, siti web, chiamate telefoniche), da una persona singola o da un gruppo, con il deliberato obiettivo di far male o danneggiare un coetaneo che non può facilmente difendersi".

8 Le azioni vengono tradizionalmente tipizzate con il linguaggio del web (occorre avvertire che le tipizzazioni, però, mutano con la velocità dell'evoluzione tecnologica e del mondo della rete, appunto): flaming (inviare messaggi elettronici che utilizzano un linguaggio scurrile e violento: poiché la fattispecie nasce all'interno dei war-games elettronici, non sempre la condotta è accompagnata dalla volontà di offendere); cyberstalking (invio ripetuto di messaggi, con esplicite o implicite minacce); happy slapping (aggressioni che hanno inizio nella vita reale e poi continuano con foto o filmati online); denigration (pubblicazione all'interno di comunità virtuali quali mud, forum di discussione, messaggistica immediata, newsgroup, blog o siti internet di "gossip" e commenti crudeli, calunniosi, offensivi, denigratori al fine di danneggiare la reputazione della vittima); outing (diffondere confidenze, immagini, informazioni raccolte in privato in un blog pubblico all'insaputa dell'interessato); trickery (ottenere con l'inganno, con il tranello, appunto, le confidenze di una persona e, dopo aver conquistato la fiducia, diffondere segreti e informazioni: rispetto all'outing vi è la premeditazione e l'inganno); impersonation (insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dai medesimi messaggi ingiuriosi, che screditino la vittima); sexting (neologismo, derivante dalla crasi di sex e texting, che indica l'invio, lo scambio di immagini, foto o video, sessualmente esplicite o di testi inerenti al sesso attraverso mms, sms, email, chat, blog, ecc).

9 Si veda Diamantini D e Murasintesi, Università Bicocca, op cit.

10 La Polizia Postale e delle Comunicazioni, cui compete l'attività di indagine dei cd "crimini informatici", promuove altresì progetti per sensibilizzare i giovani nei confronti del cattivo uso della rete. Si veda <http://www.poliziadistato.it/articolo/18496-Cyberbullismo/>; [http://www.istruzioneepadova.it/risorse/web/Web-in-Cattedra\\_Cyberbullismo.pdf](http://www.istruzioneepadova.it/risorse/web/Web-in-Cattedra_Cyberbullismo.pdf)

nella palestra del pomeriggio. Tramite il click del mouse, si sostituiscono ai compagni di classe più timidi sui social network, a nome di altri diffondono immagini e informazioni riservate tramite mms sui telefonini, raccontano particolari personali o dichiarano disponibilità sessuali a nome delle compagne: questi i comportamenti devianti più spesso arrivati all'attenzione degli agenti della Polizia delle Comunicazioni. Quando dopo una denuncia intervengono gli agenti per fermare azioni di bullismo spesso si hanno delle reazioni di stupore di vergogna e lacrime da parte dei cyber bulli più giovani che ovviamente non si sono resi conto di quanto fosse stato feroce il loro modo di prendere in giro qualcuno. Il quadro cambia notevolmente con l'avanzare dell'età dei cyber bulli, i comportamenti diventano più articolati, più vessatori, più simili ai maltrattamenti ripetuti, agli insulti davanti agli amici tipici del bullismo "reale". Numerosi i casi negli ultimi anni, ma nulla vieta di ritenere che i giovani tengano sotto silenzio molte delle prepotenze on-line perché non sanno che esistono leggi per tutelarli e perché in fondo la sofferenza di "leggersi" insultato sul web è motivo di vergogna, è testimonianza di debolezza che non si vuole confessare, nem-

meno alla Polizia"<sup>(11)</sup>.

### **3. Educare, prevenire: le linee di intervento delle scuole**

Prima che reprimere le condotte trasgressive in esame, alla scuola deve essere riconosciuto un dovere di azione al fine di prevenzione delle stesse.

Sintetizzando le azioni di competenza delle istituzioni scolastiche come indicate nelle Linee di orientamento, da un lato si collocano le iniziative dirette a promuovere l'uso sicuro della rete (Parte 2) e dall'altro lato quelle rivolte alla individuazione, prevenzione e contrasto delle condotte di bullismo e cyber bullismo (Parte 5 e 6).

Sotto il primo profilo (norme di buon comportamento in rete) si collocano le azioni dirette a diffondere le regole basilari della comunicazione e del comportamento sul Web come a) *netiquette* e norme di uso corretto dei servizi di Rete; b) regole di scrittura per email; c) educazione all'utilizzo dei nuovi strumenti per tutelare la *privacy* volti a garantire alle persone maggiore trasparenza e controllo sulle informazioni che condividono sui social network e decalogo della *privacy* digitale; d) individuazione dei comportamenti palesemente scorretti online e uso consape-

vole dei social network anche attraverso la lettura delle *privacy policy*. È evidente poi che un uso consapevole degli strumenti informatici<sup>(12)</sup> aiuti i minori a comprendere le potenzialità nocive degli strumenti stessi. Anche in tale ambito, pertanto, le istituzioni scolastiche hanno un campo elettivo di intervento.

Sotto il secondo profilo (azioni di sensibilizzazione contro bullismo e cyber bullismo) si colloca in primo luogo la specifica integrazione dell'offerta formativa con la previsione di azioni quali l'offerta di lezioni di *web* sicuro all'interno di specifici moduli didattici, l'aggiornamento del regolamento scolastico con una sezione dedicata all'uso degli *smartphone* e dei pc. Tra le azioni che devono essere messe in campo anche la formazione degli insegnanti con approfondimenti sia sul piano psico-pedagogico che sulle nuove tecnologie. La prevenzione si attua dunque attraverso azioni ed iniziative di tipo didattico-educativo, di carattere informativo (sfruttando ad es. l'educazione alla legalità, le iniziative all'interno di "cittadinanza e costituzione" ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 169 del 2008, ecc.) nonché affrontando la questione del rispetto degli altri focalizzando l'attenzione sui

11 <http://www.poliziadistato.it/articolo/18496-Cyberbullismo/>

12 L'Unione europea investe all'interno del programma "Agenda digitale" iniziative a tutela dei minori nell'accesso alla rete ([http://europa.eu/legislation\\_summaries/information\\_society/strategies/si0016\\_it.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_it.htm)). Sono molto interessanti le indagini Multiscopo condotte dall'Istat: si segnala quella dedicata a "Cittadini e nuove tecnologie" (2010) che ha rilevato i comportamenti e gli aspetti più importanti della vita quotidiana delle famiglie circa la disponibilità presso le famiglie delle nuove tecnologie, il loro utilizzo da parte degli individui, le attività svolte con Internet, il web come strumento per comunicare, l'e-commerce e la sicurezza informatica: [http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/in\\_calendario/nuovetec/20101223\\_00/](http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/nuovetec/20101223_00/). Il Parlamento europeo ha emanato la Decisione 16 dicembre 2008 n. 1351 CE con la quale è stato definito un programma di interventi volto a promuovere un uso più sicuro di Internet e di altre tecnologie della comunicazione, con lo scopo di fornire ai minori, ai genitori, agli insegnanti gli strumenti perché i primi possano essere difesi dai contenuti illeciti e dai comportamenti dannosi in rete.

13 Molti Uffici Scolastici regionali, in attuazione della Direttiva del 2007, hanno predisposto vademecum e linee guida: senza pretesa di esaustività, si vedano: "Bullismo e prepotenze: che fare? Un vademecum per le scuole" a cura del Tavolo sul bullismo per la provincia di Milano, [www.stopalbullismo.it](http://www.stopalbullismo.it); "Linee guida sul bullismo per la scuola toscana", [http://www.toscana.istruzione.it/novita/allegati/2009/aprile/linee\\_guida\\_bullismo\\_web.pdf](http://www.toscana.istruzione.it/novita/allegati/2009/aprile/linee_guida_bullismo_web.pdf); Linee guida regionali dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia ([http://comitatoseguenza.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2009/02/linee\\_guida\\_bullismo\\_usr\\_sicilia.pdf](http://comitatoseguenza.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2009/02/linee_guida_bullismo_usr_sicilia.pdf)). Dopo le Linee di orientamento, pur nel modificato assetto della governante territoriale, l'azione di accompagnamento sta proseguendo.

possibili confini tra scherzo e offesa nonché sulle potenzialità lesive di *Internet* quale strumento di comunicazione<sup>(13)</sup>.

Il documento suggerisce che le azioni di prevenzione di competenza delle Istituzioni Scolastiche siano attuate in reti territoriali tra di esse *“allo scopo di realizzare progetti comuni e di valutare processi e risultati prodotti”* (così espressamente nelle Premesse).

Le azioni della scuola si avvarranno anche degli strumenti messi a disposizione dal MIUR in attuazione del Programma Safer Internet (Parte 3 delle Linee di orientamento)<sup>(14)</sup> da cui è derivato il Progetto *“Generazioni Connesse – Safer Internet Centre Italiano”*<sup>(15)</sup>. Il progetto agisce su tre ambiti: la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di *Internet* (rivolti a bambini e adolescenti, genitori, insegnanti ed educatori), la *Helpline* per supportare gli utenti su problematiche legate alla Rete e due *Hotlines* per segnalare la presenza online di materiale pedopornografico (gli strumenti di segna-

lazione e i relativi indirizzi sono ricordati al Punto 3.3 del documento).

Anello di congiunzione tra le azioni di prevenzione delle istituzioni scolastiche e quelle dell'amministrazione centrale è costituito dalla struttura organizzativa a livello territoriale. Come detto, le Linee di orientamento danno conto della riorganizzazione di tale struttura territoriale, sino ad ora rappresentata dagli Osservatori regionali che andranno a confluire (secondo compiti e ruoli di successiva specificazione) nei Centri Territoriali di supporto (CTS) istituiti nell'ambito del Progetto *“Nuove Tecnologie e Disabilità”* dagli Uffici scolastici Regionali in accordo con il MIUR e collocati, a livello provinciale, presso scuole Polo sia nelle loro articolazioni territoriali. Lo scopo della confluenza delle funzioni in materia nei Centri in questione è basata *“sulla considerazione che questi fenomeni coinvolgono soggetti, bulli e vittime, che vivono una situazione di forte disagio e che richiedono particolari attenzioni. I cosiddetti bulli e cyber bulli, infatti, si possono configurare, alla*

*stregua delle loro vittime, come adolescenti che necessitano dell'azione coordinata della comunità educante, almeno in alcune fasi del loro percorso scolastico, per fare fronte alle esigenze educative speciali che richiedono misure necessarie per un loro recupero sia da un punto di vista educativo che sociale”*. In sostanza, Centri per il disagio giovanile.

Un ultimo accenno sotto il profilo della prevenzione merita il Patto educativo di corresponsabilità. Come noto, si tratta di uno strumento introdotto con il DPR n. 235/2007 di modifica dello Statuto delle studentesse e degli studenti ove si prevede che contestualmente all'iscrizione presso la singola Istituzione Scolastica, venga richiesta la sottoscrizione, da parte sia dei genitori, sia degli studenti, di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, studenti e famiglie<sup>(16)</sup>. Se vi è un ambito educativo nel quale il Patto in questione ha davvero un senso, quale strumento di condi-

14 Si tratta del programma comunitario attuativo della citata decisione n. 1351/2008/CE.

15 Si veda il sito <http://www.generazioniconnesse.it>

16 Il contenuto di tale Patto, secondo il comma 2 dell'art. 5 bis del DPR 249/1998, dovrà essere previsto nei singoli regolamenti di istituto, disciplinanti le procedure di sottoscrizione, nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto. Al fine di rendere l'intervento delle Istituzioni Scolastiche il più possibile partecipato, la norma prevede altresì che, già nel corso delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna scuola sia tenuta a porre in essere *“le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità”*. Attesa la genericità della formulazione della norma, è necessario domandarsi quale possa essere il contenuto del Patto e quale la sua natura giuridica, dovendosi considerare che la dimensione pubblicistica in cui si muove l'istituzione scolastica statale rende gran parte delle azioni della scuola verso studenti e genitori e gran parte delle azioni di questi verso la scuola indisponibile, non patteggiabile, non contrattabile tra le parti. Sotto altro versante, la stessa dimensione pubblicistica consente alla scuola statale di dettare unilateralmente le proprie regole (così è ad es. per la elaborazione del POF, del regolamento di istituto, della carta dei servizi, ecc). Va premessa ad ogni altra osservazione, la facoltatività nella sottoscrizione del Patto da parte dei genitori e degli studenti; se infatti l'istituzione scolastica è obbligata a predisporre un testo di Patto (che costituirà una proposta da sottoporre alla trattativa nelle forme deliberate dal regolamento di istituto presumibilmente con gli organismi rappresentativi), le altre parti, come singoli partner non sono certamente obbligate ad aderirvi. Tanto la sottoscrizione del patto quanto la sua mancata sottoscrizione, dopo ovviamente l'effettiva proposta dell'istituzione scolastica, non sono irrilevanti giuridicamente, come vedremo. Con riferimento alla natura giuridica del Patto, si può affermare che sia contrattuale. La natura contrattuale del Patto sembrerebbe desumersi dall'uso del termine *“patto”* che sinonimo di contratto, convenzione, accordo, nonché dalla necessità di richiederne la sottoscrizione da parte di ciascuno studente/genitore (rapporto one to one). È altresì richiamabile l'art. 1, comma 1 bis della L. 241 del 1990, il quale consente che la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisca secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. Con riferimento al contenuto, partendo dalla lettera della norma, il Patto deve avere ad oggetto *“diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”*. Si potrà però osservare che lo stesso Statuto individua (unilateralmente) diritti e doveri degli studenti (artt. 2 e 3), consentendo poi alle istituzioni scolastiche di dettagliare questi ultimi, attraverso il proprio regolamento, anch'esso atto unilaterale. Con riferimento agli studenti allora la sottoscrizione di

visione tra la scuola e la famiglia di linee educative, questo è quello della trasgressione che si estrinseca nelle condotte di bullismo e soprattutto di cyberbullismo. Se infatti in entrambi i casi vi è un comune contenuto di violenza e non rispetto dell'altrui persona (ciò che coinvolge certamente il prioritario dovere educativo dei figli spettante ai genitori), nelle condotte di cyberbullismo vi è, ancora, una delocalizzazione dell'offesa e della lesione dei diritti delle vittime che non può prescindere da forme di collaborazione condivise fra scuola e famiglia.

#### **4. Il rilievo disciplinare delle condotte di bullismo e cyberbullismo**

Ma la prevenzione non basta. È ora il momento di domandarsi cosa debba o possa fare la scuola sul terreno della repressione delle condotte illecite. In primo luogo, viene in evidenza l'azione disciplinare della scuola, che rappresenta una delle ricadute della funzione educativa ad essa affidata.

Il DPR 24 giugno 1998, n. 249 (*"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*) consente alle singole Istituzioni Scolastiche di adattare, nei limiti previsti dallo stesso e nel

rispetto della cornice legislativa sovraordinata, l'azione disciplinare verso i propri studenti. Lo Statuto individua, in via unitaria, non solo il complesso dei diritti degli studenti, ma anche i relativi doveri, la cui inosservanza determina l'irrogazione di una sanzione, all'esito di un procedimento disciplinare, autonomamente regolamentato da ciascuna Istituzione Scolastica, nel rispetto delle linee guida contenute nello Statuto. Sull'originario testo dello Statuto sono state introdotte le modifiche apportate con DPR 21 novembre 2007, n. 235: come noto, l'intervento riformatore, che è stato preceduto dalla direttiva ministeriale del 5 febbraio 2007 n. 16 (cd direttiva Fioroni) dettante "linee di indirizzo generali" e "azioni a livello nazionale" proprio per la prevenzione e la lotta al "bullismo", quale prima azione a livello nazionale tesa a dare risposta alla preoccupante ricorrenza di fenomeni di intolleranza e violenza giovanile.

Le linee di orientamento in esame costituiscono l'evoluzione degli interventi ministeriali adottati nel 2007. Vanno a questo proposito ricordate infatti la Circolare n. 30 emanata in data 15

marzo 2007 dal Ministero dell'Istruzione recante *"linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"* nonché la direttiva 104 emanata in data 30 novembre 2007 recante *"linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"*, adottata previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. In tale contesto il Ministero ha ricordato quali sono le regole per l'uso e per la diffusione di dati personali altrui (nel caso, suoni o filmati, riconducibili a delle persone fisiche), quali gli adempimenti per il legittimo uso (fotografie, filmati, registrazione) e per la legittima diffusione delle immagini e delle voci, ricordando anche che la violazione di tali regole espone il trasgressore alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 161

*un patto che avesse per oggetto un contenuto che la scuola può e deve determinare unilateralmente è privo di senso. Non si vuole certo affermare che ricevere un consenso su aspetti che si potrebbero imporre non abbia un valore positivo. Si vuole però affermare che laddove tale consenso non sia raggiunto, l'azione unilaterale della scuola mantiene la sua innata vincolatività. Questa ricostruzione sembrerebbe confermata dal procedimento descritto dall'art. 5-bis dello Statuto: l'istituzione scolastica può unilateralmente (salva la "condivisione" sulle "procedure" nelle forme prescelte dal Regolamento di istituto) individuare diritti e doveri di studenti e famiglie (secondo comma dell'art. 5-bis); su "diritti e doveri" così individuati deve raccogliere convenzionalmente (e cioè sul piano individuale) il consenso (primo comma dell'art. 5-bis). La vera domanda allora è: qual è il rapporto tra "diritti e doveri" dell'art. 5-bis e i "diritti" ed i "doveri" degli artt. 2 e 3 del DPR? Certamente, dal punto di vista "soggettivo", gli artt. 2 e 3 riguardano solo gli studenti, mentre l'art. 5-bis amplia l'ambito applicativo introducendovi anche i genitori e le famiglie. Dal punto di vista oggettivo, se fossero la stessa cosa, l'art. 5-bis non avrebbe alcun senso. Se allora sono diversi gli "attori" e ne è diverso l'oggetto, nella ampiezza di significato derivante dal testo della norma e valorizzando la sua ratio, possiamo ragionevolmente affermare il Patto attiene a diritti e doveri dei genitori. Cercando poi di valorizzare le differenze di oggetto tra il Patto e lo Statuto ed il Regolamento di disciplina, possiamo altresì affermare che il Patto possa rappresentare un documento ad ampio contenuto pedagogico, di condivisione scuola-famiglia di "intenti" educativi. La condivisione della "filosofia" educativa della scuola, in gran parte fondata su canoni non contrastabili (il rispetto delle regole, il rispetto dell'identità altrui, il rispetto delle diversità, nelle sue varie manifestazioni, e così via) non è poca cosa, anche nella scuola pubblica. È chiaro che nella scuola privata, soprattutto in quella confessionale, nella quale il rapporto con la famiglia è giuridicamente fondato su un vero e proprio contratto di iscrizione, il Patto educativo costituirà il "luogo" naturale della condivisione di un'educazione potenzialmente orientata anche al credo religioso. Nella scuola pubblica, la condivisa filosofia educativa, declinata non tanto su un elenco di specifici doveri ed obblighi, quanto su precetti educativi condivisi verso il figlio-studente, acquista un valore non solo pedagogico, ma anche giuridico, nelle sinergie e sovrapposizioni tra obblighi di educazione e obblighi di vigilanza, ove si ponga mente che sopravvive la culpa in educando del genitore anche quando la vigilanza sul figlio spetti ad altri.*

del D.Lgs. 196 del 2006. In particolare, con riferimento alla divulgazione dei dati, la direttiva ha ricordato che *“gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti: A) si deve informare la persona interessata circa: - le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati; - i diritti di cui è titolare in base all'art. 7 del Codice, quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali; - gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati. B) deve acquisire il consenso espresso dell'interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.”* Con riferimento, invece, ad un uso meramente personale delle immagini e dei suoni riferibili a persone fisiche, la direttiva ricorda: *“Nell'ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per “fini esclusivamente personali” non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte “non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione”. Gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso non operano ad esempio,*

*come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari): il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità. Gli obblighi in questione risultano, al contrario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi, l'immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi. Tra queste due ipotesi, come è stato spiegato sempre dal Garante, vi possono essere peraltro situazioni-limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso. A titolo esemplificativo si fa presente che i dati personali in questione (immagini, filmati, registrazioni vocali,...) possono essere inviati, ad esempio tramite MMS, con una sola comunicazione a terzi diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari. Qui si possono determinare condizioni pratiche nelle quali l'invio pur occasionale dell'immagine avviene con caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a catena di dati. In ogni caso, resta fermo che anche l'utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l'obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale colui che utilizza in modo improprio*

*le immagini o altri dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo elettronico, deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo”.*

Come ora le Linee Guida in commento, già la direttiva del 2007 ricordano il ruolo dei regolamenti di istituto nel rendere rilevante la violazione delle regole predette anche sul piano disciplinare: *“Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei casi che lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa, della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice). In ogni caso, gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con riferimento al quale i regolamenti delle singole Istituzioni Scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari (artt. 3 e 4, DPR 24 giugno 1998, n. 249 - “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”). Ne segue che tali comportamenti, connessi ad un trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, devono essere sanzionati con opportuno rigore e severità nell'ambito dei regolamenti delle singole Istituzioni Scolastiche. Le scuole sono dunque tenute a conformare i propri regolamenti secondo i chiarimenti sopra illustrati individuando, nell'ambito della propria autonomia, le sanzioni più appropriate da irrogare nei confronti degli studenti che violano il diritto alla protezione dei dati personali all'interno delle comunità scolastiche. Si deve infine*

*richiamare l'attenzione sulla possibilità da parte delle Istituzioni Scolastiche autonome, nei propri regolamenti, di inibire, in tutto o in parte, o di sottoporre opportunamente a determinate cautele, l'utilizzo di videotelefoni e di MMS all'interno delle scuole stesse e nelle aule di lezione. L'Istituzione Scolastica è infatti dotata del potere di dettare delle apposite disposizioni organizzative interne all'istituto volte a disciplinare l'utilizzo dei c.d. MMS da parte degli studenti, ad esempio vietando l'utilizzo delle fotocamere, delle videocamere o dei registratori vocali, inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, in assenza di un esplicito consenso manifestato dall'interessato. La violazione di tali regole contenute nei regolamenti di istituto può dunque configurare un'infrazione disciplinare, con conseguente applicazione della relativa sanzione individuabile dalla scuola stessa. In considerazione della vasta rilevanza sociale che ha assunto il fenomeno dell'utilizzo dei telefoni cellulari per l'acquisizione ed il trattamento di dati personali nell'ambito delle scuole italiane, risulta particolarmente auspicabile l'adozione delle misure sopra indicate unitamente all'individuazione di spazi di riflessione e di studio in ordine alle problematiche oggetto della presente direttiva al fine di favorire tra i giovani la consapevolezza dell'importanza del diritto alla protezione dei dati personali nell'ordinamento vigente nell'ottica di diffondere la cultura della legalità».*

Le Linee Guida in esame ribadiscono il ruolo della regolamentazione della scuola. In particolare, il ruolo del regolamento di disciplina è essenziale per poter circoscrivere ex ante il confine della pretesa punitiva della scuola. È in esso infatti che la scuola declina le condotte che considererà illecite e a cui correlerà la sua reazione disciplinare. L'intervento delle Linee di orientamento in esame costituisce, come peraltro espressamente indicato (si veda il punto 5), occasione di aggiornamento del regolamento di disciplina della scuola al fine di introdurre una sezione dedicata all'utilizzo a scuola dei computer, *smartphone* e altri dispositivi elettronici<sup>(17)</sup>, nonché per la rinnovazione della comunicazione agli studenti ed alle famiglie delle sanzioni previste dal regolamento di istituto anche con riferimento ai casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione *on line* a rischio.

Un aspetto su cui è necessario porre attenzione è poi quello del rilievo ai fini disciplinari di condotte extrascolastiche (cioè poste in essere fuori dal "tempo" scolastico e dal "luogo" scuola). Occorre infatti ammettere che spesso le condotte di cyberbullismo, quanto a momento e luogo di compimento della azione (ad es. creazione e lancio su *Internet* di video o immagini o parole offensivi), si collocano fuori dal tempo e dagli spazi scolastici. Mai allora come per questi casi il ruolo del regolamento di disciplina è determi-

nante: potrà così sostenersi la legittimità di una reazione disciplinare della scuola a fronte di condotte dello studente che, sebbene poste in essere fuori dal tempo e dallo spazio scolastico, abbiano come soggetto passivo la comunità scolastica stessa (compagni, docenti, personale, ecc.) o beni della scuola (ad es. il sistema informatico o materiale didattico). Laddove tuttavia nel regolamento di disciplina manchi una esplicita previsione in tal senso, l'azione sanzionatoria della scuola potrebbe essere contestata sotto il profilo della legittimità per violazione del principio di necessaria previa tipizzazione delle condotte vietate imposto dal primo comma dell'art. 4 DPR 249 del 1998, quale specificazione peraltro del principio di trasparenza posto in generale dalla L. n. 241 del 1990. Quando però si tratti di condotte che siano anche (sul piano astratto) penalmente illecite, l'illiceità del comportamento anche sul piano disciplinare potrebbe essere affermata come ricaduta implicita dell'illiceità del comportamento sul piano generale. Anche in tal caso, è comunque necessario un collegamento con la collettività scolastica o il suo patrimonio<sup>(18)</sup>.

Altro aspetto tipico del cyberbullismo, è la presenza di soggetti "silenziosi" che assistono all'aggressione e, pur non prendendovi parte attiva, non la ostacolano. L'illiceità di una condotta "silenziosa" di questo tipo e la conseguente sanzionabilità sul

<sup>17</sup> Le linee guida ricordano la presenza sul sito <http://www.generazioniconnesse.it> di modulistica quale un questionario di autovalutazione circa l'uso sicuro della rete da parte del personale e degli studenti e un Codice di condotta (Policy di e-safety).

<sup>18</sup> In tal senso, Gigante M., "Le sanzioni disciplinari nella scuola tra violazione di doveri di correttezza e violazione di doveri di sicurezza", in "Foro amministrativo - T.A.R.", 2004, fasc. n. 11: commentando la sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. I del 15 settembre 2004 n. 4172, citata anche nella successiva nota n. 36, nella quale era impugnata una sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni (il caso era ovviamente precedente al DPR n. 235/2005) di alunni che erano stati trovati in possesso di quantità di *haschish* sufficiente per confezionare da 40 a 60 dosi di "fumo in attesa della partenza per il programmato viaggio di istruzione ad Atene, l'Autore osserva come nel caso la funzione educativa della sanzione

terreno disciplinare va valutata attentamente alla luce del principio di personalità della responsabilità disciplinare (terzo comma dell'art. 4 del DPR 249 del 1998), in virtù del quale nessuno può essere punito per una condotta che non gli sia riferibile, come azione o omissione. Una sanzione a chi, presente al compimento di un'azione vietata senza esserne l'autore, potrebbe ipotizzarsi solo laddove risultasse in concreto (e risultasse provato) un apporto partecipativo di chi avendo solo assistito al compimento dell'azione vietata, abbia svolto una funzione di rinforzo all'autore materiale della condotta (è la funzione del cd "fiancheggiatore", tanto importante nelle condotte illecite di gruppo). Bisogna dunque ricostruire la condotta riferibile a ciascuno e valutare la stessa, tenendo conto che il solo assistere da parte di uno studente al compimento di un illecito senza impedirlo non costituisce in sé condotta illecita, non esistendo in capo allo studente (al contrario di ciò che

è invece per il docente) alcun obbligo di impedire ai compagni di porre in essere condotte vietate. Sanzioni emblematiche ai componenti del gruppo, che non valutino le responsabilità individuali, non sarebbero legittime. Nella valutazione delle responsabilità individuali, poi, la scelta del tipo di sanzione deve essere attentamente valutata, nel rispetto del principio di proporzionalità, in relazione alla gravità della condotta posta in essere.

La messa in opera di azioni di sensibilizzazione ed informazione, la canalizzazione delle reazioni disciplinari a condotte di bullismo nell'applicazione di un regolamento di istituto con una chiara individuazione delle sanzioni disciplinari consentono anche di evitare reazioni isolate del singolo docente che, apparendo sanzioni disciplinari vere e proprie, possano esporre lo stesso all'accusa di abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.). Ha fatto molto discutere infatti un caso nel quale una insegnante che, per punizione,

aveva scrivere cento volte all'allievo la frase "sono deficiente" per avere questi vessato con episodi di bullismo un compagno più debole (sistematica derisione e del tentativo di emarginazione del compagno avvenuta rivolgendolo al ragazzo di undici anni frasi aventi ad oggetto le "tendenze sessuali"), era stata rinviata a giudizio per il reato in questione e poi assolta per avere ritenuto il giudice (Tribunale di Palermo, Ufficio per le indagini preliminari, 27 giugno 2007) la non punibilità della docente per abuso dei mezzi di correzione o disciplina, essendo tale strumento correttivo proporzionato, efficace, l'unico immediatamente disponibile, ed illustrato a tutta la classe nel suo intento educativo.<sup>(19)</sup>

### **5. Il rilievo penalistico delle condotte di bullismo e cyberbullismo**

Le condotte qualificabili come bullismo o cyberbullismo integrano, spesso, gli estremi del reato. Di ciò sono quasi sempre ignari gli autori della condotta,

*sia nel caso risultata in un certo modo offuscata dalla considerazione di ragioni di altra natura, quale lo scandalo che la vicenda aveva provocato nella comunità locale, in un bilanciamento comunque giudicato proporzionato dal giudice amministrativo. In tale giudizio, appaiono convincere il giudice la consistenza penalmente illecita della condotta e l'essere la droga di per sé un grave pericolo quando viene reperita in ambiente scolastico anche per l'effetto dell'insorgere di effetto emulativo tra i compagni di istituto. Si può osservare che, pur dopo le modifiche introdotte dal DPR n 235 del 2005, l'allontanamento dello studente per periodi superiori ai quindici giorni è ancorato alla commissione di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o al pericolo per l'incolumità delle persone ed alla gravità del reato, quasi a riprendere le preoccupazioni che avevano indotto il Consiglio di Stato (parere della II sezione, n. 452 del 14 giugno 1978, in Riv giur. Scuola, 1980, pag 661) a pronunciarsi negativamente circa la possibilità, in assenza di specifica disposizione normativa, di sospensione cautelare degli alunni.*

<sup>19</sup> Si deve segnalare che nella lunga motivazione della sentenza, il giudizio di adeguatezza in concreto fa leva in primo luogo su osservazioni di ordine pedagogico: due erano i bulli, uno dei quali aveva chiesto scusa al compagno per il proprio comportamento, mentre l'altro aveva mantenuto il suo atteggiamento spavaldo; il non intervenire in tale situazione "avrebbe finito per accreditare, tra le fila dei compagni di classe, l'idea che condotte vessatorie a danno dei più deboli sarebbero state comunque accettate; mentre quelle ragionevoli e comprensive del disagio dell'offeso lasciate nella indifferenza; con gravi effetti di disorientamento sui modelli comportamentali a cui tutti gli altri alunni avrebbero dovuto ispirarsi". In secondo luogo, la scuola non aveva predisposto alcuna azione relativamente al bullismo: "Come attestano recenti approfondimenti, non esiste una regola generale per i docenti che si trovano davanti ad atti di bullismo e certamente appaiono inadeguati e ormai desueti gli strumenti di correzione indicati tassativamente dai regolamenti in materia di istruzione relativi ad ammonimento, censura, sospensione dalla scuola, esclusione dagli scrutini o esami, espulsione. Tra le indicazioni ricavabili dai suddetti studi vi è quella secondo cui certi atti non possono comunque essere ignorati dai docenti. [...] In questi anni si sono addensate non solo analisi e teorie, ma anche proposte educative variamente formalizzate e sperimentate. Quasi tutte insistono su alcune premesse: informarsi e cercare di capire; prevenire piuttosto che cercare di sanare; coinvolgere tutto il sistema formativo (genitori, docenti, allievi stessi); non sottovalutare il fenomeno. Gli studi psico-pedagogici più aggiornati sostengono che un intervento efficace sugli atti di bullismo presuppone un impegno chiaro, deciso e programmato da parte dell'istituto scolastico che ospita gli studenti. Dovrebbero prevedersi forme di controllo preventivo da parte di équipe di docenti appositamente individuati a sostegno del programma, oltre alla discussione e individuazione delle strategie di intervento da parte del collegio e di tutto il personale della scuola, prevedendo: a) il coinvolgimento degli alunni come protagonisti attivi nel combattere il bullismo all'interno della scuola; b) la collaborazione costante e convinta delle famiglie degli alunni; c) l'intervento di persone esterne in contatto con il mondo della scuola (psicologici dell'età evolutiva, assistenti sociali, componenti della comunità locale, ufficiali di polizia, personale medico e religioso)". Nel

spesso sono ignari anche i loro genitori così come i docenti ed i Dirigenti Scolastici.

Vediamo, facendone una carrellata che ricalca le azioni che secondo *l'id quod plerumque accidit* sono qualificate come bullismo (alcune nella forma cyber), quali condotte integrano gli estremi del reato, molti dei quali perseguibili d'ufficio e quindi comportanti l'obbligo per il Dirigente Scolastico, pubblico ufficiale, di presentare denuncia penale.

Ovviamente il punto di vista deve essere quello dell'operatore scolastico, Dirigente Scolastico, docente, ecc.: l'attenzione va posta pertanto sull'elemento oggettivo del reato, per come di esso sia venuto a conoscenza l'operatore, pubblico ufficiale, prescindendosi quindi da ogni variabile relativa all'elemento soggettivo del reato, di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria. Può essere utile ricordare che l'imputabilità penale si acquista al quattordicesimo anno di età, ma che l'imputabilità penale non influisce sul profilarsi del reato (bensì solo sull'assoggettamento del suo autore a processo penale) né sull'obbligo di denuncia penale in capo al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio con riferimento ai reati perseguibili d'ufficio (artt. 361 c.p. e 331 c.p.p.).

Va poi ricordato che la L. 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto alcune circostanze aggravanti

rilevanti in alcune fra le ipotesi richiamabili ai fini che ne occupano: si tratta di un'aggravante del reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) consistente nell'aver commesso il fatto "all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa" (art. 609 ter, c.p., n. 5 bis) e di un'aggravante comune (quindi applicabile a qualsiasi reato) consistente nell'"aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione" (art. 61 c.p., n. 11-ter). Si tratta di circostanze aggravanti a tutela della minore età della vittima; il loro rilievo prescinde, se non nei limiti degli effetti della non imputabilità, dalla minore età dell'autore.

Con riferimento a fattispecie di violenza fisica e quindi al bullismo tradizionale, le condotte dunque possono inquadrarsi nei reati di percosse (art. 581 c.p.) che punisce chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente; di lesioni personali (art. 582 c.p.) che punisce chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente; di rissa (art. 588 c.p.) che punisce chiunque partecipa ad una rissa.

Vanno poi considerate innu-

merevoli ipotesi di violenza verbale o di prevaricazione che ben si prestano ad avere come teatro la rete anche attraverso l'uso distorto dei *social network*: si possono ricordare i reati di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), oltre a quelli di ingiuria e diffamazione (artt. 594 e 595 c.p.) che puniscono l'offesa dell'altro o quello di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), che punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome (circostanza sul piano della condotta materiale integrata ad es. dall'uso di un profilo *facebook* altrui o di un *account* di posta elettronica di altri). E, ancora, i reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.) che possono sconfinare nel reato di estorsione (art. 629 c.p.) che punisce chi, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Oppure il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p. cd *stalking*) che punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un

caso specifico, osserva il Tribunale che nell'istituto di cui si discute "non si era elaborato un programma serio e articolato di prevenzione e repressione degli atti di bullismo, come dovrebbe pretendersi ormai da ogni servizio pubblico delicato e decisivo per la formazione dei ragazzi. Nessuna di quelle direttive psicopedagogiche sopra illustrate è stata coltivata [...] Non si registra neppure alcun coinvolgimento dei genitori nei programmi educativi finalizzati a prevenire atti di bullismo [...] Di conseguenza, in questo quadro di rapporti all'interno dell'istituto, l'unico "avamposto" per la tutela delle vittime di atti di bullismo e per la realizzazione di un programma educativo minimo è rappresentato proprio dai singoli docenti delle varie materie trattate nei rispettivi orari di lezione in aula". Si fa rinvio ai commenti di Bisacci M. C., "Gli sfumati contorni dello ius corrigendi alla prova della individuazione degli strumenti di contrasto al fenomeno del "bullismo" nelle scuole", in "Cass. pen.", 2007, 12, 4726; Pittaro P., "Legittimo il comportamento dell'insegnante teso a punire educando il bullismo dell'allievo", in "Il corriere del merito", n. 12/2007, pag. 1455 e ss. Sul versante psicologico, Galuppi G., "Brevissime note sulla sentenza del tribunale di Palermo relativa alla professoressa incriminata per abuso di mezzi di correzione", in "Dir. Famiglia", 2007, 4, pag. 1876 e ss.

prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. O il meno grave reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) che punisce chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.

Accanto a questi reati, stanno poi i gravissimi reati, che fanno riferimento a condotte molto variabili, di pornografia, quali le pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 c.p.) che punisce chi, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie oppure di pedo-pornografia, come il reato di pornografia minorile che punisce chi, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche.

Ma basta meno a scivolare in altre ipotesi delittuose. Possiamo ricordare ancora il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, per il quale non è necessario arrivare a forme di hackeraggio: l'art 615 ter c.p. punisce chiunque abusi-

vamente (e cioè senza averne titolo) si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (anche solo una *password*) ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. O ancora il reato di trattamento illecito di dati (art. 167 D.Lgs. 196/2003) che punisce chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali altrui in violazione delle regole che legittimano tale trattamento, se dal fatto deriva nocumento. Possiamo allora conclusivamente sebbene sommariamente osservare che se non tutte le condotte che socialmente vengono etichettate come bullismo o cyberbullismo integrano gli estremi di un reato, questo è però per molte di esse. È bene allora, pur senza volere enfatizzare questo aspetto (che *mutatis mutandis* avvalorerebbe l'idea del "preside sceriffo" che tanto ha occupato le recenti cronache giornalistiche), che il Dirigente Scolastico tenga a bada la naturale ritrosia connessa al suo ruolo di educatore a valutare questi aspetti sotto il profilo non giuridico, ma per giunta del diritto e del processo penale. Il fatto reato dello studente interessa l'Istituzione Scolastica non solo per il rispetto dell'obbligo di denuncia penale dei fatti costituenti reato perseguibile d'ufficio che scatta in capo al Dirigente Scolastico qua-

le pubblico ufficiale che abbia notizia per ragioni del suo ufficio di tali fatti ed a prescindere dall'imputabilità dell'autore, ma anche per meglio comprendere i rischi della "propria" popolazione studentesca. Le rilevazioni statistiche, in particolare quelle periodicamente elaborate dal Dipartimento della Giustizia minorile, consentono una lettura anche territoriale, oltre che per genere, età, cittadinanza, tipologia di reato delle forme di devianza che costituiscono rischio da presidiare ed evitare, potendo anche in relazione a queste informazioni meglio orientare le scelte educative-didattiche dell'Istituzione Scolastica<sup>(20)</sup>. Aspetti questi tanto più rilevanti quanto più è, come visto, strategico nelle politiche dei Governi, nazionali e comunitario, l'obiettivo di tutela dei minori nell'uso e per l'uso della Rete.

## **6. Bullismo e cyberbullismo e responsabilità civile: ovvero, chi paga i danni?**

Le azioni che abbiamo via via esemplificato come atti di bullismo, oltre che essere ricorrenza di presupposti fonte di responsabilità penale e disciplinare a carico degli autori, possono, se produttive di danno, costituire illecito civile. Si può trattare di danno patrimoniale (una condotta di furto comporta certamente una ricaduta patrimoniale), ma si tratterà, in prevalenza, di danno non patrimoniale<sup>(21)</sup>. La

<sup>20</sup> Per una elaborazione dei dati relativi alle denunce al Tribunale per i minorenni ed alla tipologia di reati raccolti dall'ISTAT nel periodo 1991-1998 si veda <http://www.ristretti.it/areestudio/minorile/inchieste/ricerca/denunce.htm>; più di recente, si veda l'elaborazione del Dipartimento di Giustizia minorile (elaborazione del giugno 2009 "La criminalità minorile in Italia" relativa alle denunce presentate ai Tribunali per i minorenni nel periodo 2000-2007, in [http://www.giustiziaminorile.it/public/news/2009/Criminalità\\_Italia\\_ultimoden2007.pdf](http://www.giustiziaminorile.it/public/news/2009/Criminalità_Italia_ultimoden2007.pdf)). Si fa rinvio anche ai documenti elaborati dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui si avvale l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (DPR 14 maggio 2007, n. 103), con particolare riferimento al rapporto elaborato in ordine alle denunce presentate al Tribunale per i minorenni a carico di minori infraquattordicenni nel 1998: questa elaborazione riveste indubbio interesse, pur se datata; la si veda in ([http://www.minoriefamiglia.it/pagina-www/mode\\_full/id\\_56/](http://www.minoriefamiglia.it/pagina-www/mode_full/id_56/)).

questione allora è: qual è l'illecito? E chi è tenuto a risarcire questo danno?

Poiché, come abbiamo visto, il bullismo non è una categoria giuridica a sé stante, così come il suo rilievo penale si frastaglia nelle tante condotte sopra accennate, così anche la sua risarcibilità sul piano civilistico va ricondotta alle generali categorie dell'illecito civile (contrattuale e/o extracontrattuale)<sup>(22)</sup>. In particolare, la responsabilità per fatti illeciti posti in essere dagli alunni durante la permanenza a scuola caratterizzati da violenza,

fisica o psichica, se possono essere imputati ad omesso controllo o vigilanza da parte degli insegnanti (così rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 2047 c.c., con riferimento ai minori incapaci di intendere e di volere o dell'art. 2048, secondo comma, c.c. nonché dell'art. 1218 c.c.), possono altresì essere imputati, con riferimento ai minori capaci di intendere e di volere, a carenze educative da parte dei genitori (così rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 2048, primo comma, c.c.).

Allorché infatti l'amministrazione scolastica sia convenuta in giudizio<sup>(23)</sup> dallo studente maggiorenni o dai suoi genitori, se ancora minorenni, per il risarcimento di danni che si assumano correlati alle variegate condotte ora esaminate, oltre alla difesa con riferimento alla omessa sorveglianza in relazione alla clausola di responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.) o extracontrattuale (ex art. 2048, secondo comma, c.c.), l'amministrazione ben potrà chiamare in giudizio o successivamente rivalersi nei confronti dei genitori dello studente

21 Non è certamente questa la sede per dare conto del lungo, articolato e non lineare cammino del concetto gius-civilistico di danno non patrimoniale. Ci si accontenta di ricordare che con una serie di sentenze del 2008 (fra le altre sent. n. 26972 dell'11 novembre), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ricondotto la figura del danno non patrimoniale all'art. 2059 c.c. identificando i confini dello stesso nel danno conseguenza di un reato o della lesione di interessi della persona di rango costituzionale: "Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. Non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ. Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si porrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità".

22 Sono evidenti le affinità tra bullismo e mobbing. Affinità nell'assenza di definizione normativa; affinità nella individuazione dei presupposti. Ma non affinità nella clausola giuridica di responsabilità. Il mobbing ha ormai raggiunto, sul terreno giuridico, una definizione stabile: "per mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio" (da ultimo, Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sent. 10/01/2012 n. 87). Tuttavia, la clausola giuridica in cui la fattispecie del mobbing è pacificamente inquadrata, l'art. 2087 c.c., specificazione della responsabilità contrattuale nel rapporto di lavoro che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a "tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", è altrettanto pacificamente inapplicabile alla fattispecie del bullismo scolastico. Sul punto, Viola L., Bullismo come mobbing: profili giuridici, <http://www.altalex.com/>, febbraio 2007; Caracuta F., Bullismo e mobbing, in <http://www.diritto.it/11/01/2007>.

23 In relazione a queste controversie, unico legittimato passivo è il MIUR, "godendo" il docente tenuto alla sorveglianza della sostituzione integrale di questo per effetto dell'art. 61 L n. 312 del 1980, ed essendo irrilevante l'attribuzione di personalità giuridica alle istituzioni scolastiche dovendosi identificare il soggetto obbligato sulla base del rapporto organico del personale della scuola, tuttora intercorrente con lo Stato (fra le tante, Corte di Cassazione - Sez. III - Sent. 3 marzo 2010 n. 5067; Corte di Cassazione - Sez. III - Sent. 14 novembre 2008 n. 27246; Corte di Cassazione - Sez. III - Sent. 29 aprile 2006 n. 10042; Corte di Cassazione - Sez. I - Ordinanza 13 maggio 2005 n. 10111).

autore delle condotte illecite facendo valere una loro carenza educativa sulla base dell'art. 2048, primo comma, c.c.. In tale contesto, l'intera azione posta in essere dalla scuola sullo stesso terreno educativo (azioni di sensibilizzazione ed informazione contro il bullismo ed il cyberbullismo; azione disciplinare, sottoscrizione oppure inutile offerta di sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità, ecc.) aiuteranno a ristabilire i ruoli e le responsabilità di ciascuno nel giusto contesto, anche giudiziario.

La storia del contenzioso giudiziario in questa materia denota una pericolosa tendenza dei genitori a scaricare sulla scuola qualsiasi danno possa essere accaduto a scuola, intorno alla scuola, per la scuola. Si riproduce sul terreno giudiziario quel senso di deresponsabilizzazione già osservato in ambito sociologico<sup>(24)</sup>. La stessa dottrina giuridica osserva e così descrive il fenomeno: "oltre alla maggiore facilità di convenire giudizialmente il ministero, è anche da registrare un comportamento di latente irresponsabilizzazione collettiva da parte dei genitori che continuano ad agire sempre e comunque contro l'Istituzione Scolastica

*senza mai chiedersi se essi stessi siano la fonte dei problemi causati dai figli. Le casistiche che anche fuggacemente abbiamo scorso, ci hanno mostrato come (a prescindere dall'esito delle iniziative, spesso non favorevole) i genitori tendano comunque a colpevolizzare il lavoro degli insegnanti, intentando azioni giudiziarie (anche penali) per le più svariate motivazioni. Si sta sempre più diffondendo il convincimento che ciò sia giusto, perché i genitori in realtà stanno lentamente rinunciando al loro ruolo di educatori, scivolando verso la richiesta per fatti concludenti di una specie di assistenzialismo pubblico al potere educativo, in base al quale si pensa che i figli lasciati a scuola non appartengono più in alcun modo alla loro sfera di controllo, come se essi non fossero vettori di valori e disvalori appresi in ambito familiare. Come autorevoli esperti hanno rilevato, si è incrinato il rapporto di collaborazione tra famiglia e scuola, basato sul riconoscimento che la società deve usare la scuola come strumento per educare le giovani generazioni. Questa frattura comporta alcune negative conseguenze, tra le quali la difesa esasperata dei propri figli da qualsiasi*

*critica o richiamo educativo che provenga dagli insegnanti; un altrettanto esasperato individualismo che porta a vedere nell'Istituzione Scolastica un luogo dove si devono ottenere diritti senza alcun dovere da rispettare. È necessario riequilibrare questa tendenza, cercando di fare riemergere il contenuto di ruoli sociali che stanno gradualmente depotenziandosi"*<sup>(25)</sup>.

Emblematica in tal senso può risultare la sentenza del Tribunale di Teramo, sez. di Giulianova (Sentenza del 16 gennaio 2012, n. 18) resa in un caso nel quale i genitori di una minore agivano per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla figlia a causa di quella che la sentenza definisce una vera e propria "rissa verbale" scatenata da altra minore e avvenuta su Facebook con pronunciamenti forti e spesso ingiuriosi da parte di altri minori, ora in difesa dell'una ora in difesa dell'altra, i quali si erano spinti fino alla istituzione di uno specifico gruppo, proprio al fine di meglio raccogliere e convogliare le offese nei confronti della minore "nemica" della propria amica. Afferma quel giudice che ai sensi dell'art. 2048 c.c., per sottrarsi alla responsa-

<sup>24</sup> Efficacissima l'immagine di Recalcati: "I genitori sembrano essersi smarriti nello stesso mare dove ogni giorno si perdono i loro figli senza più nessuna distinzione generazionale. È sempre più difficile crescere in un mondo che sogna l'eterna giovinezza. Dal videogame ai social network si è diffuso un modello di società a "responsabilità zero" [...] Cosa sta accadendo? Se un adulto è qualcuno che prova ad assumere le conseguenze dei suoi atti e delle sue parole [...] non possiamo che constatare un forte declino della sua presenza nella nostra società. Pensiamo [...] a quei genitori che anziché sostenersi tra loro nel compito educativo che li impegna lo disertano mostrandosi sempre pronti a difendere le inconsistenti ragioni dei loro figli di fronte agli insegnanti o di fronte alle difficoltà che la vita impone. [...] La celebre distinzione tra le età della vita che in passato bollava come immaturi anche quei comportamenti che manifestavano semplicemente lo slancio vitale della giovinezza, oggi è saltata: possiamo vestirvi a 60 anni come a 30, sognare le stesse cose, consumare gli stessi prodotti, parlare quasi la stessa lingua. A questo appiattimento delle differenze generazionali contribuisce anche un certo uso dei social network dove i legami che si creano sono spesso a responsabilità zero. L'amicizia ottenuta attraverso un click; la sua moltiplicazione diviene segno di distinzione. La cultura del videogame ci introduce in un mondo parallelo, artefatto, ad una sorta di oppiaceo tecnologico che confonde l'esistenza con la simulazione. Non è difficile incontrare adulti che come certi adolescenti si mantengono in uno stato di perenne "connessione" con la rete. Senza questa "connessione" la loro vita perderebbe di senso. [...] Questo nuovo ritratto dell'adulto esalta il mito immortale di Peter Pan, il mito della giovinezza perenne, la retorica del culto dell'immaturità che propone una felicità spensierata e priva di responsabilità. [...] la solitudine delle nuove generazioni [...] deriva innanzitutto dalla difficoltà che gli adulti hanno nel sostenere il loro ruolo educativo" (Recalcati M. "Dove sono finiti gli adulti: una drammatica divisione tra coloro che assumono il peso dei loro atti e quelli che invece vogliono continuare a giocare con la vita come fosse una playstation", La Repubblica, 19 febbraio 2012. Sul tema, si fa rinvio fra i tanti al bel saggio di Giani Gallino T. "Famiglie 2000", Einaudi, Torino, 2000).

<sup>25</sup> Menga C., *Il labile confine tra culpa in vigilando e culpa in educando*, in *Resp. civ e prev.*, 2010, 11, 2290.

bilità *per culpa in educando*, i genitori del minore responsabile dell'illecito hanno l'onere di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto. Detta prova liberatoria si concretizza nella dimostrazione non solo di aver impartito al figlio una educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, indicando regole, conoscenze o moduli di comportamento e fornendogli gli strumenti per la costruzione di una corretta vita di relazione, ma anche di aver concretamente controllato che egli abbia recepito l'educazione impartita. Tale doverosa attività genitoriale di controllo e verifica non è stata prestata nel caso di specie, come dimostrato dalla pluralità di condotte poste in essere dai minori, consistenti nella pubblicazione reiterata e continuata sul social network facebook di frasi ingiuriose rivolte ad una coetanea. Con enfasi pedagogica, prosegue poi quello stesso giudice: *“D'altra parte, nel momento in cui i genitori, evidentemente consapevoli delle potenzialità e dei rischi di Internet, acconsentono ad un accesso del proprio figlio minore alla rete, quella doverosa attività di verifica e controllo “a posteriori” dell'indottrinamento educativo del proprio figlio, pure in ipotesi prestato in tutta buona fede, non può non fare i conti con l'estrema pericolosità di quel navigare e della già evidenziata potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti e delle proprie idee ivi manifestate. Quella doverosa attività di vigilanza e controllo che investe i genitori deve allora necessariamente concretizzarsi, nel-*

*lo specifico, in una limitazione per forza di cose quantitativa e qualitativa di quell'accesso, proprio al fine di evitare (per quello che interessa in questa sede evidenziare e senza che appaia necessario sottolineare qui altri e forse pure ben più gravi rischi) che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo, e proprio per tali qualità tanto affascinante, nelle mani di soggetti ancora non in grado di discernere le conseguenze del proprio agire, possa trasformare una “baruffa (anche) chiozzotta” tra bambini, degna al massimo di un'energica lavata di testa, in una lotta in rete senza quartiere tra bande, all'esito della quale, in termini di reputazione e onorabilità di tutti i partecipanti, potrebbero restare solo macerie. E quella attività genitoriale di controllo “a posteriori” appare tanto più doverosa, e quindi ancor più richiedibile da chi ora è stato chiamato a giudicare con il rigore della regola di diritto, in un periodo storico in cui sollecitazioni negative in tal senso aggrediscono la sensibilità dei minori fin nei luoghi un tempo ritenuti più sicuri, come accade ad esempio attraverso i modelli comportamentali e relazionali diffusi dai mass-media più comuni e di facile accesso ad ogni ora della giornata, con continuità martellante”.*

### **7. Lotta al bullismo e al cyberbullismo: lo Stato in seconda linea**

La rinnovata attenzione dell'amministrazione centrale ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo così come la destinazione di specifici finanziamenti alle azioni di contrasto non può che essere vista con estremo favore. Ciò che

sembra invece mancare è la riconduzione ad unità delle strategie di intervento accompagnata da una sostanziale timidezza nella proposizione delle stesse, come messo in evidenza già dalla fonte giuridica e dal lessico utilizzati (nota ministeriale, linee di orientamento). Intendiamoci, la materia si presta ad essere valorizzata dall'autonomia scolastica, che consente di adattare le regole generali alla specificità dei contesti.

Tuttavia, occorre che regole generali vi siano e siano almeno in parte precettive e vincolanti per le scuole. Se l'obiettivo dell'uso consapevole e non illecito della rete da parte dei giovani è strategico (e lo è anche per l'ordinamento comunitario), alcune azioni di prevenzione e contrasto da parte dell'amministrazione pubblica devono essere obbligatorie e non solo suggerite o auspicate, come è obbligatorio ad esempio l'insegnamento dell'italiano e della matematica. Non solo. Queste azioni devono potere essere percepite dalla collettività come azioni riconducibili ad una politica statale, a cominciare dal luogo della loro pubblicità che non potrà che essere il sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, come avviene, per esempio, in Francia<sup>(26)</sup>, dal quale chiunque deve potere comprendere di cosa si parla, quali le azioni previste e a chi riconducibili. Il grido di allarme che deriva dalle ricerche internazionali sulla preoccupante diffusione degli illeciti commessi attraverso la rete, oltre che toccare la criminalità vera e propria, pone sotto gli occhi di tutti una emergenza

<sup>26</sup> <http://www.agircontroleharcelementalecole.gouv.fr>. Le linee di orientamento italiane fanno riferimento al sito del Consorzio Safer Internet Center (<http://www.generazioniconnesse.it>), unione di soggetti pubblici e privati, sito ad oggi ancora in fase di costruzione, che reca in calce il logo del MIUR, unitamente a quello di questi altri soggetti.

educativa di proporzioni inaudite, tanto più grave quanto più precoce è l'età di accesso alla rete. Se è vero che la prima autorità educante è la famiglia, non è meno vero che lo Stato assegna istitu-

zionalmente alla scuola pubblica una funzione educativa rispetto alla quale non è addirittura profilabile un potere di veto dei genitori, come ci insegna la giurisprudenza (Corte di Cassazione,

SSUU, Sentenza del 5 febbraio 2008, n. 2656). E allora non può che essere lo Stato, attraverso le scuole, e non viceversa a farsi strumento per rifondare una nuova alfabetizzazione sociale.

Laura Paolucci, Lorenzo Capaldo

## Codice Contratti e Istituzioni Scolastiche

Il volume, integralmente aggiornato e riveduto, illustra e approfondisce la normativa sull'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche, analizzando tutte le implicazioni del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006). Il volume ha come primo scopo quello di illustrare le prescrizioni a suo tempo introdotte dal Codice degli appalti per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, che costituiscono la prevalente attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche.

Proprio per questo particolare intento la nuova edizione:

- si arricchisce di una consistente parte riservata alla giurisprudenza degli affidamenti sotto soglia;
- prevede l'introduzione di una corposa trattazione di analisi e studio del Mercato Elettronico della P.A.;
- è aggiornata alla più recente normativa in tema di trasparenza (Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013);
- si completa con modulistica più ampia e infografica innovativa (diagrammi di flusso esplicativi).

Di particolare rilievo l'approfondimento dei temi connessi alla recente introduzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite le modifiche all'art. 6 bis del Codice Contratti apportate dalla Legge di conversione del D.L. n. 101/2013.

### Contenuti

La prima parte del volume è dedicata al procedimento di scelta del contraente, la seconda, sempre in tema di scelta del contraente, è dedicata agli acquisti di forniture e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria, per offrire una panoramica delle regole specifiche e per illustrare la disciplina prevista in tale ambito dal Codice dei contratti. Nella terza parte del volume viene esaminata in dettaglio e passo per passo la "costruzione" di una lettera di invito, evidenziando gli ambiti di discrezionalità di cui gode l'amministrazione nell'individuare il suo contenuto nonché gli aspetti di maggiore criticità nella conduzione del procedimento di gara.

La quarta parte del volume è interamente dedicata a contratti quali gli accordi di rete, l'associazione, il consorzio, la fondazione, i contratti di compravendita e gli appalti di servizi, i contratti di prestazione d'opera ecc. Appartiene a questa parte l'illustrazione delle deroghe alla disciplina comune dei contratti derivanti dalla natura pubblica della contraente Istituzione Scolastica.

### CD-Rom

Il nuovo volume è corredato dal CD-Rom che contiene una modulistica particolarmente arricchita (lettere di invito e testi contrattuali) proposta in formato Word® modificabile.

Nel CD-Rom, inoltre, sono presenti i testi integrali di tutta la normativa di riferimento.



**Cod. VO108**

DI PROSSIMA USCITA

Pagg. 360 c.a + Cd-Rom

€ 69,00 i.i.

# I colori della Scuola del futuro, oggi

The logo for OGGiScuola features the word "OGGi" in a multi-colored font (O: orange, G: green, G: green, i: red) followed by "Scuola" in a grey sans-serif font.

Sistema integrato di siti web, App e agende cartacee che accompagnano alunni, genitori e docenti nel passaggio graduale dalla carta al digitale.

The logo for 1ª Visione Web features a large white "1" with a colorful arrow pointing right, followed by the text "VISIONE WEB" in white.

La gestione professionale, perfettamente integrata, a norma, del sito web, porta d'accesso a tutti i servizi della "Scuola del futuro".

The logo for CLASSEVIVA features the word "CLASSEVIVA" in white bold letters on a red background, with a white swoosh above the "VIVA" part.

Registro elettronico di classe e del docente, gestisce in modo efficiente ed innovativo ogni fase dell'attività scolastica.

The logo for Segreteria DIGITALE features the word "Segreteria" in a white cursive font and "DIGITALE" in a white bold sans-serif font on a green background.

Soddisfa tramite un unico prodotto tutte le esigenze del Dirigente e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

The logo for SCUOLA & TERRITORIO features the words "SCUOLA" and "TERRITORIO" in white bold letters on a brown background, with an ampersand between them.

Progetto innovativo volto a promuovere l'integrazione della scuola con il territorio e, in particolare, con il mondo del lavoro.

The logo for SCHOOL ACADEMY features the words "SCHOOL" and "ACADEMY" in white bold letters on a dark blue background, with a white swoosh below.

Strumenti e contenuti per la leadership, l'innovazione e l'organizzazione delle istituzioni scolastiche, idee per costruire la "Scuola del futuro".

The logo for Bambini features the word "Bambini" in a colorful, rounded font on an orange background.

Documenti, letture, approfondimenti, social e video che inquadrano il "soggetto bambino" nel pensiero di pedagogisti nazionali e internazionali.

The logo for Biblo web features the word "Biblo" in white and "web" in yellow on a blue background.

La piattaforma di contenuti digitali e innovativi per la scuola del futuro per censire, produrre e distribuire contenuti digitali per la didattica 2.0.

The logo for EtaBetaScuola features the words "EtaBeta" in white and "Scuola" in yellow on a green background.

Contenitore di idee, contenuti, prodotti e servizi creati e selezionati per il mondo della scuola.

The logo for CLASSEVIVA Interactive features the word "CLASSEVIVA" in white bold letters and "Interactive" in a smaller white font on a red background, with a white swoosh.

La didattica interattiva e collaborativa per ridefinire gli spazi di apprendimento, fisici e virtuali, della "Scuola del futuro".

visita il sito  
[colori.spaggiari.eu](http://colori.spaggiari.eu)



# *Segreteria* DIGITALE™

In collaborazione con

**FNADA**  
FEDERAZIONE NAZIONALE  
DEI DIRETTORI E DEGLI AMMINISTRATIVI



**ANQUAP**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI  
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

LA SOLUZIONE IDEALE  
PER LA GESTIONE DELLA  
FATTURAZIONE ELETTRONICA!

*La Scuola  
del futuro, oggi*

Per maggiori informazioni contattate [info@spaggiari.eu](mailto:info@spaggiari.eu)